

R.G. 131-1//2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente -

dott. Luca Fuzio - Giudice -

dott. Attilio Burti - Giudice rel. -

nel procedimento n. 131-1//2026 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**MARIO BRIGNOLI**, con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Coppola e Ippolita Riva come da procura alle liti speciale allegata al ricorso;

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 20.3.26, da Mario Brignoli per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente è residente e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore *ex* art. 65, co.1, CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad



altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente, atteso che il Brignoli non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento per crediti liquidi ed esigibili superiore ad euro e un reddito netto medio mensile di euro euro e la sostanziale assenza, al di là della quota di stipendio che il debitore può mettere a disposizione, di un attivo liquidabile;

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che MARIO BRIGNOLI non è proprietario di alcun bene immobile, ma unicamente di un'autovettura usata immatricolata nel 2007 ed acquistata nel 2009 un attivo di conto corrente pari ad euro e di un reddito mensile netto di circa euro,

rilevato che, con riguardo al contratto di finanziamento concluso dal debitore con Sigla s.r.l., che comporta la cessione del quinto dello stipendio, si valuta compatibile con la disciplina del sovraindebitamento quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2), c.c., non è opponibile alla procedura posto che *"la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegue sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria"* (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 31 maggio 2005, n. 17590);

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento debba circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

ritenuto in tale ottica che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della parte ricorrente e del proprio nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dalla parte debitrice, con la esclusione della somma di euro mensili trattandosi di importo che è idoneo a consentire di rateizzare - in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo - il debito, con conseguente obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi



titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni;

rilevato, infatti, che non è stata dettagliata la voce di spese “varie” che inciderebbe annualmente sul bilancio del debitore per euro                      e mensilmente per l’importo di euro                      ;”

osservato che possono escludersi dalla liquidazione gli arredi dell’abitazione, essendo gli stessi, nella prospettazione dell’OCC, privi di valore economico;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’OCC, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

valutato che, giusto il disposto dell’art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore, possa essere nominata la dottoressa MONICA CUTER (c.f. CTRMNC71P54A246V) in considerazione del fatto che nella relazione ex art. 269 CCII è stato acriticamente inserito il credito privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2), cod. civ. per un importo (euro                      oltre accessori) pari ad oltre il triplo (euro                      oltre accessori) dei valori medi indicati dal d.m. 55/2014 per i procedimenti di istruttoria prefallimentare prendendo quale scaglione l’ammontare complessivo del passivo stimato;

### **P.Q.M.**

Visto l’art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARIO BRIGNOLI (C.F.                      ),

nomina giudice delegato la dott. Attilio Burti;

nomina liquidatrice la dott.ssa Monica Cuter (c.f. CTRMNC71P54A246V)

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;



ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che sia sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, sino alla concorrenza dell'importo di euro                    netti al mese, nonché ad eccezione di ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di MARIO BRIGNOLI;

dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura la cessione del quinto dello stipendio di MARIO BRIGNOLI in favore della creditrice concorsuale Sigla s.r.l.;

dispone che il liquidatore:

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione nel caso in cui il debitore dovesse presentare la relativa istanza;



dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 29/04/2026

Il giudice estensore

dott. Attilio Burti

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

